



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF096  
**INFO FISCO**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>FATTURA ELETTRONICA - CHIARIMENTI DEI FUNZIONARI DELL'AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	FORUM 23/05/2018 - CM 8/2018 - RF 075/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>29/05/2018</b>

*Sintesi: nel recente incontro con la stampa specializzata, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti relativi alla fatturazione elettronica:*

- conservazione delle fatture: oltre alla conservazione della fattura xml è ammessa la conservazione della fattura in formato pdf
- fatture a soggetti UE/ExtraUE: il soggetto emittente può procedere a trasformare in formato elettronico (xml) le fatture cartacee emesse verso soggetti passivi non residenti, evitando così l'obbligo di includere la fattura nella comunicazione di tali operazioni
- fattura elettronica immediata: non potendo "scortare" la merce (che viaggerà senza DDT), è sufficiente il suo invio elettronico (tramite sistema SDI) entro le ore 24 del giorno di emissione.


Nel recente incontro del 23/05/2018 tra l'Agenzia delle Entrate e la stampa specializzata sono stati, tra l'altro, forniti chiarimenti in materia di **fatturazione elettronica**.

Come noto, l'art. 1 c. 3 Dlgs 127/2015 (come modif. dall'art. 1 c. 909 L. 205/2017) ha introdotto:

- un **obbligo generalizzato** di adozione della fattura elettronica a decorrere **dai documenti emessi dal 1/01/2019** (v. RF 077/2018)
- l'obbligo di **trasmissione telematica** dei dati relativi a **tutte le operazioni** (cessione di beni o prestazioni di servizi) **effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia**.

Pertanto l'obbligo di fatturazione elettronica viene anticipato:

- al 1/07/2018: per quanto riguarda la cessione di benzina e gasolio per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione
- al 1/09/2018: per le cessioni a turisti extraUE nell'ambito delle procedure di tax free shopping



**Attuazione:** il **Provvedimento del 30/04/2018** ha definito le procedure operative per:

- ✓ la **emissione**
- ✓ la **ricezione**
- ✓ e la **conservazione** della fattura elettronica.

La CM 8/2018, infine ha fornito chiarimenti in relazione agli adempimenti dei distributori di carburante.

## CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IN FORMATO PDF

Il citato Prov. 30/04/2018 ha disposto che:

- a favore degli emittenti e dei riceventi (così come dei relativi intermediari appositamente delegati) residenti in Italia, stabiliti o identificati in Italia
- la possibilità di aderire ad una convenzione con l'Agenzia Entrate per la conservazione gratuita (ex DM 17/06/2014) delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sdl.

essendo a tal fine sufficiente utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia.

In tal modo il contribuente sarà esonerato da qualsiasi obbligo di conservazione, potendo reperire online le fatture emesse (e ricevute) in formato xml previa sottoscrizione dell'apposita convenzione.

## ALTERNATIVA – CONSERVAZIONE DEL PDF

In alternativa alla convenzione con l'Agenzia per la conservazione della fattura elettronica, i funzionari dell'agenzia hanno ritenuto che i contribuenti:

- ➔ possono continuare a conservare elettronicamente il pdf della fattura (non cartacea) secondo le regole ordinarie (Dpcm 3/12/2013 e DM 17/06/2014)
- ➔ senza alcun obbligo di conservare il formato xml.



**D. Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato xml della fattura elettronica?**


**R.** L'articolo 23 bis del Cad (Codice dell'amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico»

Dal tenore del chiarimento appare evidente che:

- la possibilità di conservare la copia pdf della fattura è ammessa dando per scontato che il contenuto del formato xml sia identico
- in quanto, in caso di verifica, i funzionari potranno sempre risalire al formato xml transitato tramite il sistema SDI



**Nota:** in sostanza l'apposita convenzione da sottoscrivere con l'Agenzia permette al contribuente l'accesso diretto alle fatture emesse; tuttavia, anche nel caso di mancata sottoscrizione, le fatture rimangono memorizzate presso l'SDI, a disposizione per eventuali verifiche dei funzionari.



## FATTURAZIONE ACCOMPAGNATORIA IN FORMATO ELETTRONICO

Per quanto attiene l'emissione di una fattura immediata

- questa non può "scortare" fisicamente i beni (l'eventuale stampa fa perdere il requisito del formato "elettronico" della fattura) per i quali non viene emesso alcun DDT
- pertanto è sorto il dubbio sulle modalità di emissione della fattura elettronica.

A tal fine i funzionari dell'Agenzia, nel ricordare che:

- anche la fattura elettronica va **"emessa"** nel **momento "di effettuazione" dell'operazione** ex art. 6 Dpr 633/72 (spedizione/consegna per beni mobili; pagamento per servizi; rogito per beni immobili)
- nel caso di fattura elettronica l'emissione si ha con la trasmissione al SDI


chiariscono che, nel caso di fatturazione immediata:

- la **trasmissione al SDI** dovrà avvenire **entro le 24:00** del **giorno di effettuazione dell'operazione**.



Nota: in realtà si tratta della trasposizione nell'ambito delle fatture elettroniche di quanto già attualmente previsto per le fatture cartacee, le quali possono non scortare i beni purché la fattura risulti essere trasmessa alla controparte entro le 24:00 del medesimo giorno di consegna/spedizione.

Pertanto quest'ultimo comportamento ha da sempre generato problemi in caso di eventuale verifica "su strada"; per tale motivo sarà opportuno che la merce risulti scortata dalla stampa cartacea della fattura (riportante il dettaglio dei beni ceduti) che menzionare l'obbligo di invio elettronico entro le ore 24.



### ADOZIONE DI SISTEMI EDI

I funzionari procedono a riepilogare le modalità di trasmissione della fattura elettronica.

A tal fine il Prov. 30/04/2018 dispone che per trasmettere e ricevere la fattura elettronica occorre scegliere il "canale" con lo SDI tra quelle ammesse, che risultano essere sostanzialmente tre:


- **sistemi informatici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate**
- posta elettronica certificata (**Pec**)
- con **sistemi di cooperazione applicativa "web service"** o con **sistemi remoti di trasmissione dati tra terminale basata su protocollo Ftp**.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, i funzionari chiariscono che il contribuente:

- ➔ potrà continuare ad utilizzare i processi di trasferimento dati tra terminali remoti (cd. "EDI") eventualmente già utilizzati
- ➔ tuttavia ciò che rileva è il fatto che tali trasferimenti dovranno essere **integrati con la trasmissione al SDI** (dovendo peraltro essere trasformati in formato xml)



Nota: premesso che per la generalità dei contribuenti tali sistemi vengono gestiti da soggetti terzi (cd. **"intermediari"**, costituiti in generale da software house), si tratterà, da parte di questi ultimi, di integrare i propri servizi con la trasmissione al SDI.





**D. Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?**

**R.** Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 (come riportato nell'articolo 1, comma 909 della legge 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all'emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell'area autenticata dell'agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all'emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

**Esempi:** l'impresa/professionista, che si avvale dei servizi di un intermediario (software house) per la fatturazione elettronica (la quale, previo accreditamento all'SDI, procede a trasmettere a quest'ultimo i dati):

- può continuare a compilare l'apposito form on-line predisposto dalla software house
- quest'ultima procede a convertire i dati in formato xml ed all'invio allo SDI (il quale "girerà" il file al destinatario ivi indicato, che potrà essere l'intermediario delegato dal destinatario)
- la software house potrà poi gestire la conservazione elettronica (evitando al contribuente di stipulare la convenzione diretta con l'Agenzia delle Entrate)

L'intermediario potrà anche essere costituito dal commercialista (il quale si avvarrà poi, presumibilmente, di una software house per procedere come sopra indicato), anche tramite invio della fattura in formato PDF (che il commercialista dovrà inserire nel form, per la conversione in xml), procedendo poi a conservare quest'ultima (sempre tramite la stessa software house o in altro modo), mentre il file xml "rimarrà" nella memoria allo SDI.

#### FATTURE EMESSE VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI

Come noto, dal 2019, in corrispondenza con l'obbligo di emissione della fattura elettronica:

- in relazione alle **prestazioni di servizi e cessioni di beni** (non transitate dalla Dogana)
- **effettuate verso/ricevute da** soggetti non stabiliti in Italia (UE o ExtraUE)

scatterà l'obbligo di una specifica trasmissione su base mensile dei dati dell'operazione:

dati identificativi del cedente/prestatore	numero del documento
dati identificativi del cessionario/committente	base imponibile
data del documento comprovante l'operazione	aliquota IVA applicata e l'imposta o, se l'operazione
data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)	non comporti l'applicazione dell'Iva (es: non imponibile o esclusa) la tipologia dell'operazione.

Il Provv. 30/04/2018 dispone che l'obbligo si considera assolto

- ove siano trasmessi al SDI i dati della fattura in formato xml
- compilando il campo "Codice destinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

In merito i funzionari dell'agenzia chiariscono che tale procedura


- ⇒ è ammessa solo per le fatture emesse nei confronti dei soggetti non residenti
- ⇒ non anche per quelle ricevute.

**Nota:** di fatto il contribuente potrà emettere subito la fattura xml già predisposta per l'inoltro al sistema SDI, avendo poi cura di inviare il formato pdf alla controparte.



**D. Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?**

**R.** La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: «Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegato al presente provvedimento».



### “CARD FUEL” EMESSE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Infine, viene affrontato un aspetto leggermente differente a quanto già chiarito nella CM 8/2018 in relazione ai contratti di cd. “netting” con le case petrolifere (cioè di somministrazione periodica di carburanti tramite fatturazione emessa direttamente dalla casa petrolifera, che permette di rifornirsi esclusivamente presso impianti gestiti dalla stessa).

In particolare nel caso di specie i funzionari chiariscono che in caso di **acquisto di una “fuel card”** (non collegata ad un contratto di netting) la quale:

- permette di **rifornirsi presso soggetti diversi** (es: impianti gestiti da diverse compagnie petrolifere o da liberi imprenditori)
- o di **acquistare più beni e/o servizi** (es: permette l'acquisto di accessori auto presso le stazioni di distribuzione)

si rientra nell'ambito di un **documento di legittimazione** (e non in un “pagamento anticipato” di carburante) nell'ambito del quale:

- ➔ la **cessione della card è esclusa da Iva** e, dunque, da fatturazione elettronica
- ➔ dovendosi, in tal caso, emettere fattura elettronica solo nel successivo momento della cessione materiale del carburante presso l'impianto di distribuzione.



#### **D. In caso di fuel card emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fatture elettroniche?**

R. Alla luce dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127 del 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge 205 del 2017, la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Si osserva, peraltro, che laddove la fuel card non sottintenda un formale contratto di netting (circolare 42/E del 2012) ma consenta l'acquisto di carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda la circolare 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1).

Va in tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d'imposta).